



COMUNE DI CASTELLANA GROTTTE

Provincia di Bari

GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 15 del 30.01.2013

OGGETTO: Ricognizione annuale del personale ex art. 33 del D.lgs. 165/2001

L'anno **duemilatredecim**, il giorno **trenta** del mese di **gennaio**, con inizio alle ore 14:00, nella sala delle adunanze della sede comunale, la Giunta Comunale si è riunita nelle persone di:

| | | Presenti | Assenti |
|-------------------------|---------------------|----------|---------|
| prof. Francesco TRICASE | <i>Sindaco</i> | x | |
| geom. Giovanni Bianco | <i>Vice Sindaco</i> | x | |
| dott.ssa Cinzia Valerio | <i>Assessore</i> | x | |
| p.i. Antonio Campanella | <i>Assessore</i> | x | |
| rag. Giovanni Romanazzi | <i>Assessore</i> | x | |
| arch. Maurizio Pace | <i>Assessore</i> | x | |
| | | 6 | 0 |

Partecipa il Segretario Generale dr. Francesco Intini

LA GIUNTA

Richiamato l'art. 6, c. 1 del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone al terzo e quarto periodo che *"Nell'individuazione delle dotazioni organiche, le amministrazioni non possono determinare, in presenza di vacanze di organico, situazioni di soprannumero di personale, anche temporanea, nell'ambito dei contingenti relativi alle singole posizioni economiche delle aree funzionali e di livello dirigenziale. Ai fini della mobilità collettiva le amministrazioni effettuano annualmente rilevazioni delle eccedenze di personale su base territoriale per categoria o area, qualifica e profilo professionale"*;

Atteso che l'art. 33 del summenzionato decreto legislativo, così come da ultimo modificato dall'art. 16 della L. n. 183/2011, prevede:

- al comma 1, che *"Le pubbliche amministrazioni che hanno situazioni di soprannumero o rilevino comunque eccedenze di personale, in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria, anche in sede di ricognizione annuale prevista dall'articolo 6, comma 1, terzo e quarto periodo, sono tenute ad osservare le procedure previste dal presente articolo dandone immediata comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica"*;

- al comma 2, che *"Le amministrazioni pubbliche che non adempiono alla ricognizione annuale di cui al comma 1 non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere"*;

Richiamato altresì l'art. 16 co. 3 della L. 183/2011 secondo cui *"Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai concorsi già banditi e alle assunzioni già autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge"*;

Dato atto che:

- la presenza di personale in soprannumero si rileva dal confronto tra i dipendenti in servizio e la consistenza della dotazione organica;

- la rilevazione delle condizioni di eccedenza, visto il riferimento della norma "alle esigenze funzionali" o "alla situazione finanziaria", richiede invece un esame di merito;

Richiamate le seguenti Deliberazioni di G.C.:

- n. 218 del 22.12.2011 avente ad oggetto: *"Programma del Fabbisogno del Personale per il Triennio 2012 2014"*;

- n. 72 del 26/06/2012 avente ad oggetto: *"Programma Triennale del Fabbisogno del Personale per il triennio 2012/2014 – Modifica."*;

Preso atto di quanto disposto dalla disciplina attualmente vigente in materia di spesa del personale per gli enti locali, ed in particolare:

- dall'articolo 76, comma 4, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133: *"In caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente e' fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale..omissis ..."*;

- dall'articolo 1, comma 557, della L. 296/2006: *"Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) *riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;*

b) *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici;*

e) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

- dall'articolo 76, comma 7, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133: "E' fatto divieto agli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente. Ai soli fini del calcolo delle facoltà assunzionali, l'onere per le assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale è calcolato nella misura ridotta del 50 per cento; le predette assunzioni continuano a rilevare per intero ai fini del calcolo delle spese di personale previsto dal primo periodo del presente comma...omissis... Per gli enti nei quali l'incidenza delle spese di personale è " pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l'esercizio delle funzioni fondamentali previste dall'articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale";

- dall'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, che testualmente recita: "A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale; resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. ...omissis // mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale...omissis...";

Preso atto che dalla documentazione agli atti d'ufficio emerge che, presso questa Amministrazione, non si rilevano situazioni, di soprannumero o eccedenze di personale, a seguito della ricognizione di cui vi è cenno nel testo vigente del già citato art. 33 del D.Lgs. 165/2001;

Ritenuto dover prendere atto degli esiti della prefata ricognizione;

Visto, il D.Lgs. del 18.8.2000 n. 267 recante il Testo Unico delle Leggi in materia di ordinamento degli Enti Locali;

Visto il parere tecnico del 1° Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

Dato atto che il presente provvedimento, non comportando variazioni di spesa o diminuzioni di entrata, non necessita del visto di regolarità contabile;

Ritenuto di dichiarare il presente provvedimento **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000;
a voti unanimi, legalmente resi e verificati, **con duplice e separata votazione di cui una riguardante l'immediata eseguibilità**;

D E L I B E R A

per quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto:

- 1) **di prendere atto** del carteggio agli atti d'ufficio, da cui emerge che, presso questa Amministrazione, non si rilevano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, a seguito della ricognizione prevista nel testo vigente dell'art. 33 del D.Lgs. 165/2001;
- 2) **di dare atto**, di conseguenza, che presso il Comune di Castellana Grotte, a seguito della ricognizione di cui innanzi, non si rilevano situazioni di soprannumero né eccedenze di personale;
- 3) **di dichiarare**, con separata votazione unanime, espressa anch'essa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267;
- 4) **di inviare**, per opportuna informazione, copia del presente provvedimento ai soggetti sindacali di cui all'art. 10, comma 2, C.C.N.L. di comparto 01/04/1999.

Eseguita revisione finale

Il Redattore

(uff. segr./G.C.)

Controllo preventivo di regolarità amministrativa e contabile mediante il rilascio dei pareri
(art. 49, c. 1 e 147 bis del D.Lgs. 267/2000)

Parere di regolarità tecnica: Si esprime parere favorevole attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Castellana Grotte, 30.01.2013

Il Responsabile del I Servizio

rag. Renato Contento

Di quanto sopra si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto.

Il Sindaco
f.to prof. Francesco Tricase

Il Segretario Generale
f.to dr. Francesco Intini

Registro albo n: 136

Il presente atto viene pubblicato in data odierna all'albo pretorio on line del sito istituzionale del Comune di Castellana Grotte consultabile all'indirizzo www.comune.castellanagrotte.ba.it/ e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi dal 06/02/2013 al 21/02/2013.

Castellana Grotte, 06/02/2013

Il Responsabile della Pubblicazione
f.f. f.to sig. Cosimo Cardone

La presente deliberazione:

- è stata comunicata ai capigruppo consiliari nel primo giorno di pubblicazione tramite posta elettronica;
- è divenuta esecutiva il giorno 30/01/2013 in quanto:
 - dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4, del D.Lgs. 267/2000);
 - decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, c. 3, del D.Lgs. 267/2000).

Castellana Grotte, 06/02/2013

Il Responsabile del procedimento
f.to sig.ra Margherita Donghia